

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, il limite massimo della annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1922-23 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di lire 3,000,000.

(È approvato).

Art. 6.

L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1922-23 in lire 460,000,000.

I fondi occorrenti per raggiungere detto ammontare saranno provveduti dal Tesoro mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportuni.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Provvedimenti sui buoni del Tesoro;
Modificazione alla competenza dei pretori e dei conciliatori;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Si faccia la chiama.

CAPPELLIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

LANZA DISCALEA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 29 novembre 1919 contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali dell'esercito e degli appuntati dei Reali carabinieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla IV Commissione.

Discussione dei disegni di legge: Stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

Se ne dia lettura.

GARIBOTTI, segretario, legge (V. stampato n. 369-369 bis).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tangorra.

TANGORRA. Onorevoli colleghi, la Camera consentirà che io, dovendo prospettare alcune direttive della politica finanziaria, cominci col prendere in esame quella che ritengo essere la premessa fondamentale di ogni discussione finanziaria in questo momento, cioè col sottoporre a breve indagine la questione della pressione tributaria che grava in questo momento sulla economia del nostro paese.

Il problema della pressione fiscale non è stato presso di noi studiato sufficientemente neppure dagli studiosi, nè la stampa politica se ne è mai occupata. Invece, all'estero, in Inghilterra e in America soprattutto, esso è stato oggetto di dibattiti e di studi accurati; in Francia se n'è occupata persino l'Accademia delle scienze morali e politiche.

La ragione è, che il problema della pressione tributaria è a cavaliere di qualunque questione, sia di finanza, sia di Tesoro, e rappresenta il fulcro intorno al quale girano e si accumulano tutte le questioni finanziarie.

Presso di noi, nella Camera e nel Senato, si è formato il convincimento che la pressione tributaria abbia raggiunto il massimo livello della resistenza sopportabile. Se questa opinione è fondata, noi italiani abbiamo anche l'interesse di farlo conoscere, non soltanto al paese, ma anche agli stranieri, perchè questi debbono avere un'idea esatta dello sforzo